

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 47/2022

del 18 marzo 2022

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1115]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1008 della Commissione, del 21 giugno 2021, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Croazia e di una regione del Portogallo per l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nelle popolazioni di bovini, modifica il suo allegato VIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Lituania e di alcune regioni della Germania, dell'Italia e del Portogallo per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e modifica il suo allegato XIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Danimarca e della Finlandia per la necrosi ematopoietica infettiva <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda fra l'altro la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Al punto 13r [regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32021 R 1008**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1008 della Commissione del 21 giugno 2021 (GU L 222 del 22.6.2021, pag. 12).».

## Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

## Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

<sup>(1)</sup> GU L 222 del 22.6.2021, pag. 12.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

